

(N. 1550)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEJNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1951

Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 156, furono — come è noto — adottate provvidenze per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto.

Parte cospicua dei fondi stanziati con detto decreto fu destinata al potenziamento della lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi.

Per la concessione di contributi a favore dell'agrumicoltura venne, infatti, autorizzata la spesa di lire 4 milioni nell'esercizio finanziario 1938-39 e di lire 4 milioni e mezzo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1947-48.

Un adeguamento del contributo al mutato

valore della moneta si era già imposto in passato e col decreto legislativo presidenziale 1 luglio 1946, n. 32, la misura del contributo medesimo venne elevata, a far tempo dall'esercizio 1944-45, a lire 15 milioni, di cui lire un milione e mezzo quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico di Catania preposto, per conto del Ministero della Agricoltura e delle foreste, alla direzione della lotta.

La concessione di tali contributi ha rappresentato, specialmente negli anni in cui la moneta non ha subito forti variazioni nel potere di acquisto, un valido incentivo per l'esecuzione della lotta ed un efficace apporto sia all'economia agrumicola delle regioni siciliana e calabrese, sia all'economia nazionale che ha potuto, tra

l'altro, avvantaggiarsi dei benefici valutari derivanti da un'esportazione di agrumi più abbondante e qualitativamente migliore.

Dette provvidenze, che nel corso di una esperienza decennale hanno chiaramente dimostrato tutta la loro efficacia, non debbono nel momento attuale, in cui l'economia del Mezzogiorno è avviata verso una sicura fase di ripresa, essere in alcun modo ridotte o trascurate.

Ove fosse necessario soffermarsi sulla opportunità di rinnovare il concorso finanziario dello Stato in favore dell'agrumicoltura, non può non tenersi presente il carattere di obbligatorietà e l'onerosità della lotta anticoccidica, il cui svolgimento implica, oltre l'impiego di manodopera specializzata, una larga disponibilità di mezzi finanziari ed una particolare attrezzatura tecnica, coefficienti che incidono fortemente sul costo generale delle fumigazioni.

Tale costo potrebbe sensibilmente ridursi, ove fosse possibile agire sugli elementi più compressibili di esso e cioè sull'interesse del capitale occorrente per il finanziamento dei programmi di fumigazione. A questo scopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste avanzò la proposta di assegnare al Commissariato un congruo fondo di dotazione, che avrebbe consentito al Commissariato medesimo di esimersi dal ricorso al credito bancario e quindi al relativo pagamento degli interessi al tasso ordinario.

Ma all'accoglimento di tale proposta si sono opposte difficoltà di carattere finanziario e questioni di principio.

La recente infestione, nel Palermitano, di una nuova specie di cocciniglia, sinora non diffusa in Italia e lo stato fitosanitario delle altre zone agrumicole della Sicilia e della Calabria non consigliano, d'altra parte, nè l'attenuazione del carattere di obbligatorietà della lotta nè un rallentamento dell'attività di fumigazione.

Con l'unito disegno di legge è stata, pertanto, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, la spesa di 120 milioni di lire per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Detto provvedimento riproduce sostanzial-

mente le modalità ed i criteri di concessione previsti nel regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, recante norme per l'esecuzione del già citato regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622.

Lievi modifiche e aggiornamenti sono stati introdotti nel numero dei rappresentanti sindacali chiamati a far parte della speciale Commissione incaricata di sottoporre la concessione dei contributi dello Stato nelle spese di lotta anticoccidica.

Dette modifiche sono state suggerite dai mutamenti intervenuti nell'attuale ordinamento sindacale.

Invariata è rimasta la misura massima del contributo principale e del contributo supplementare, rispettivamente previsti nel 25 e nel 50 per cento della spesa complessiva occorsa per la fumigazione, come pure inalterata è la percentuale del contributo riguardante il trattamento con insetticidi liquidi (10 per cento).

Per semplificazione di procedura e di controllo, il contributo di attrezzatura, stabilito nella misura massima del 50 per cento, viene direttamente corrisposto al Commissariato generale anticoccidico di Catania, che rappresenta indubbiamente l'organismo più idoneo a curare l'impiego, la conservazione e la ricostruzione dello specifico capitale tecnico (tende e materiale vario di equipaggiamento) indispensabile per l'attuazione dei programmi di fumigazione.

Il regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, prevedeva un concorso statale nelle spese generali del Commissariato di lire 350.000, successivamente elevato a lire un milione e mezzo per effetto degli aggiornamenti disposti dal decreto Presidenziale 1° luglio 1946, n. 32.

Tale concorso, proposto nella misura di lire 30 milioni, è stato ridotto, in sede di accordo preventivo con il Ministero del tesoro a lire 20 milioni.

La corresponsione di detto contributo ritorna indirettamente a vantaggio degli agrumicoltori che restano così sollevati di una larga parte delle spese generali afferenti alla organizzazione della lotta anticoccidica.

Alle spese di funzionamento del Commissariato sono stati chiamati a concorrere anche i consorzi anticoccidici.

Innovazione sostanziale è, per altro, quella

rappresentata dalla immediata detrazione dalla spesa di fumigazione del contributo liquidabile a favore dei singoli agrumicoltori. In confronto del sistema in precedenza seguito e che necessariamente veniva a frapporre intervalli di tempo, talora non brevi, tra il pagamento dell'intero importo della spesa e la

riscossione del contributo, l'innovazione realizza la piena contestualità fra la notificazione della spesa all'agrumicoltore e l'erogazione del contributo stesso; contestualità che concorre a rendere più immediato e più operante l'apporto finanziario dello Stato al sostenimento del costo generale delle fumigazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, la spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

### Art. 2.

Sulle somme stanziare all'articolo 1 possono, per il tramite del Commissariato generale anticoccidico di Catania, essere concessi:

1° contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti, nelle spese sostenute per la lotta, col metodo delle fumigazioni cianidriche, contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi nelle zone nelle quali la lotta stessa era stata dichiarata obbligatoria a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

La misura massima di tale contributo non potrà essere superiore al 25 per cento della spesa complessiva occorsa, assumendosi per tale quella anticipata dal Commissariato generale anticoccidico. Se la lotta viene eseguita dall'agrumicoltore con squadre proprie o con squadre di ditte industriali la spesa complessiva è calcolata in base alla quantità di cianoide impiegata.

2° contributi supplementari, nella misura massima del 50 per cento della spesa complessiva calcolata secondo le norme di cui al n. 1 quando la cura sia stata eseguita:

a) nei limoneti colpiti da malsecco;

b) negli agrumeti colpiti, nell'annata cui si riferiscono le spese di lotta, da avversità

atmosferica o patologica, a causa della quale il reddito dell'agrumeto sia stato ridotto almeno della metà;

c) negli agrumeti di piccoli proprietari od enfiteuti coltivatori diretti.

3° contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti in misura non superiore al 10 per cento delle spese sostenute per la lotta contro le cocciniglie, mediante il sistema curativo degli insetticidi liquidi, semprechè l'adozione di tale sistema sia stata dal Commissariato generale anticoccidico preventivamente autorizzata per essersi riconosciuta inattuabile l'applicazione del sistema cianidrico.

Il proprietario od enfiteuta, concessionario dei contributi predetti, è tenuto a corrispondere una parte all'affittuario, colono o partecipante proporzionalmente alle spese rispettivamente sostenute.

4° contributi di attrezzatura al Commissariato generale anticoccidico nella misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa. Alla reintegrazione della parte residua il Commissariato provvederà mediante la costituzione di un apposito fondo di ammortamento.

5° contributo al Commissariato generale anticoccidico, nella misura di 20 milioni, nelle spese di funzionamento del Commissariato stesso con particolare riguardo a quelle inerenti alla direzione tecnica delle operazioni e agli studi e ricerche sui parassiti animali e vegetali degli agrumi e sull'applicazione dei mezzi di lotta.

Alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico sono tenuti a concorrere i Consorzi anticoccidici i quali devolveranno al Commissariato la metà dei contributi riscossi ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

## Art. 3.

I contributi di cui all'articolo 2 della presente legge sono proposti da una Commissione composta:

- a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;
- b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) dal Commissario generale anticoccidico;
- d) dal direttore della stazione di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale;
- e) da un rappresentante dei datori di lavoro della agricoltura;
- f) da un rappresentante dei coltivatori diretti;
- g) da due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;
- h) da un rappresentante dell'Istituto Commercio con l'estero.

Funzionerà da segretario il direttore del Commissariato generale anticoccidico.

Fino a quando non andrà in vigore la nuova legge sindacale, i rappresentanti di cui alle lettere e), f) e g) saranno scelti dal Ministero

dell'agricoltura e delle foreste tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali giudicate, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, più rappresentative delle categorie interessate.

Le proposte della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 4.

I contributi di cui all'articolo 2, concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore degli agrumicoltori, saranno riportati in appositi elenchi a giustificazione delle somme pagate per conto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Il Commissariato deterrà tali contributi dall'ammontare della spesa di fumigazione da addebitarsi ad ogni singolo agrumicoltore, restando demandato alla Commissione di cui all'articolo 3 ogni accertamento relativo alla effettiva detrazione del contributo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà i detti contributi direttamente agli Istituti finanziatori del Commissariato anticoccidico.